



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI

CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1313 DEL 29-12-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO "BEACH VOLLEY". PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che è necessario provvedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Beach volley", ubicato in via Padre Giuseppe Zampa, distinto al catasto al fg. 136 p.la 295, presso una zona adiacente al già esistente campo di calcio.

VISTA la Convenzione in scadenza al 31/12/2018, stipulata con l'Associazione Pro Loco San Severino Marche e data l'impossibilità da parte del Comune di San Severino Marche di gestire direttamente l'impianto sportivo comunale sopra citato, si ritiene necessario affidare ad un operatore in possesso di adeguata capacità ed esperienza la gestione dell'impianto sportivo comunale campo da "Beach volley".

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 29/12/2018 si è stabilito:

1. di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale campo da "Beach volley", ubicato in San Severino Marche, via Padre Giuseppe Zampa, alle condizioni stabilite nell'allegato schema di convenzione.
2. di esprimere i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale "Beach volley":
 - a) durata contratto: un anno, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
 - b) utenze energia elettrica e acqua potabile a carico del Comune per un valore relativo all'intero affidamento quantificabile in € 2.000,00 ;
 - c) tariffe per sola copertura economica della gestione.
3. di approvare lo schema convenzione, e il relativo capitolato, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo campo da "beach volley", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tutte le spese contrattuali saranno poste a carico del gestore;
4. di individuare, ai sensi della l 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento nell'avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa,



federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio;

- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;

- che l'articolo 164, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte", esclude esplicitamente che i servizi privi di rilevanza economica possano essere disciplinati dalla normativa sulle concessioni;

- che i servizi di gestione degli impianti sportivi, rientrando tra i servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 (CPV 92610000-0, *Servizi di gestione di impianti sportivi*), sono pertanto soggetti alla disciplina in materia di appalto di servizi, con la conseguente applicazione del titolo I parte II del Codice;

CONSIDERATO che:

- l'affidatario - salvo la previsione che le utenze di energia elettrica ed acqua potabile sono a carico del Comune fino all'importo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per l'intero affidamento - non percepirà alcun compenso da parte del Comune, avendo diritto ad introitare l'intero importo delle tariffe corrisposte dagli utenti per l'uso dell'impianto, secondo quanto indicato nell'allegata Convenzione;

- l'appalto dell'impianto sportivo campo da "Beach volley", in considerazione dell'esiguità del valore dell'appalto, essendo la gestione unicamente finalizzata alla fruizione della struttura, può pertanto essere affidato con il ricorso alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la presente fattispecie non rientra in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO di non dover utilizzare lo strumento, in quanto detto servizio non risulta presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata affidabilità ed esperienza dimostrata per l'affidamento precedente ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa;

RILEVATO che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;



DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO che l'operatore selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

DATO ATTO che:

- l'Associazione Pro loco San Severino Marche, con sede in San Severino Marche (MC), piazza Del Popolo n 43, Associato UNPLI n 1822, ha manifestato la propria disponibilità a gestire l'impianto sportivo comunale campo da "Beach volley" sino al 31/12/2019;
- l'Amministrazione comunale ha pertanto provveduto ad avviare con la stessa delle trattative informali, secondo le clausole e le condizioni contrattuali stabilite nell'allegato "schema di convenzione";

CONSIDERATO che all'esito delle predette trattative, questo Ente ha intenzione di affidare all'Associazione Pro loco San Severino Marche, con sede in San Severino Marche (MC), piazza Del Popolo n 43, il servizio di gestione dell'impianto sportivo campo da "Beach volley", anche in considerazione del fatto che l'Associazione ha dimostrato sinora una buona capacità operativa, adeguata alle attività da realizzare, garantendo anche economicità di gestione dell'impianto;

VISTI

- l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n 50/2016;
- l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003);
- la L.R. Marche 2 aprile 2012 n 5;
- il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;
- l'allegato schema di contratto predisposto sulla base degli accordi raggiunti;

Dato atto della propria competenza all'assunzione dei provvedimenti previsti dalle predette norme, in forza del Decreto sindacale n. 76 del 31/10/2014;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente disposto.
- 2) Di affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale campo da "Beach volley" all'Associazione Pro loco San Severino Marche, con sede in San Severino Marche (MC), piazza Del Popolo n 43, con decorrenza dal 01/01/2019 sino al 31/12/2019, alle condizioni stabilite nei documenti allegati al presente atto.



- 3) Di approvare l'allegato schema di contratto ed il Capitolato speciale d'oneri.
- 4) Di dare atto che, in conformità a quanto stabilito nella documentazione di cui sopra, le utenze di acqua ed energia elettrica rimarranno in capo al Comune, il quale si impegna al pagamento delle spese per le utenze sino all'importo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per l'intero periodo di affidamento;
- 5) Di dare atto che non occorre effettuare ulteriore impegno di spesa per il pagamento delle utenze suindicate, dato che le stesse risultano intestate al Comune di San Severino Marche;
- 6) Di dare atto che non essendo previsto nessun corrispettivo per l'affidamento del servizio, non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG;
- 7) Di dare atto che ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento è stato individuato nel sottoscritto Vice Segretario generale e Responsabile dell'Area Amministrativa;
- 8) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.



**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO
DA “BEACH VOLLEY”**

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di (.....), in San Severino Marche, presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via C. Battisti n 1,

TRA I SOTTOSCRITTI

- avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino il 06/09/1981, il quale in forza del decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell’Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell’art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 8 - comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE**, con sede in San Severino Marche, piazza del Popolo n. 45, in seguito chiamato per brevità anche "Comune"; codice fiscale 00119580439;

E

- **ANDREA MIGLIOZZI**, nato a San Severino Marche il 22/07/1993; il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro tempore dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN SEVERINO MARCHE, con sede in San Severino Marche (MC), piazza Del Popolo n 43, Associato UNPLI n 1822, Codice Fiscale 83006670430, Partita IVA 01325890430, ai fini di questo atto d’ora in poi denominata “Associazione” o “Gestore”;

PREMESSO

- che il Comune di San Severino Marche è proprietario dell’impianto sportivo campo “Beach Volley”, ubicato in San Severino Marche, via Padre Giuseppe Zampa, distinto al catasto al fg. 136 p.lla 295;
- che con deliberazione n. 402 del 29/12/2018 la Giunta Comunale ha disposto l’affidamento dell’impianto sportivo sino al 31/12/2019, approvando il capitolato d’oneri e lo schema del contratto;
- che con determinazione n. 1313 del 29/12/2018, il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell’Area Amministrativa, avv. Pietro Tapanelli, ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere e contestualmente il capitolato speciale ad esso allegato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - Oggetto

Il Comune affida all’Associazione, che nella persona del suo legale rappresentante, sig. Andrea MiglioZZi, accetta, la gestione dell’impianto sportivo campo da “beach volley” consistente nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) provvedere alla cura e custodia dell’impianto “beach volley” sino al 31/12/2019 compreso, mediante proprio personale o in collaborazione con il comitato “Rione Settempeda”, comitato cittadino operante nel quartiere ove è ubicato l’impianto;
- b) il campo da gioco dovrà essere sempre coperto da apposito telo da scoprire all’inizio delle attività sportive e da riposizionare al termine delle stesse;
- c) il campo da gioco dovrà essere innaffiato ogni qualvolta si renda necessario ad evitare il sollevamento di polvere;
- d) si dovrà garantire l’apertura dell’impianto di beach volley per tutto il periodo estivo di ogni anno (indicativamente giugno—settembre). È facoltà del gestore ampliare tale periodo in relazione alle condizioni metereologiche;



- e) nel predetto periodo, l'impianto dovrà essere aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Qualora l'impianto venisse dotato dell'illuminazione per il gioco notturno, la chiusura dovrà essere protratta fino alle ore 24,00. Il Gestore è esonerato dal rispettare i predetti orari qualora le condizioni atmosferiche non permettano la pratica dell'attività sportiva o in mancanza di prenotazioni;
- f) il Gestore dovrà avere cura di tenere un'agenda delle prenotazioni per l'uso dell'impianto;
- g) il Comune non corrisponderà alcuna somma al gestore per il servizio di manutenzione e custodia, ma autorizza la Società ad esigere ed incamerare dagli utenti, a titolo di rimborso spese sostenute, la tariffa oraria di un euro (€ 1,00) per ogni giocatore.

ART. 2 - Condizioni di esecuzione

L'impianto sportivo è affidato ed accettato ai patti ed alle condizioni stabiliti nel Capitolato speciale allegato, sotto la lettera "A" a questo contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - Durata

L'affidamento ha decorrenza dal 01/01/2019 e terminerà il giorno 31/12/2019, senza possibilità di proroga.

ART. 4 – Corrispettivo

Non è previsto alcun corrispettivo. Il Comune si farà carico del pagamento diretto delle utenze di acqua ed energia elettrica per un valore complessivo massimo, per l'intero affidamento, di € 2.000,00 (duemila/00).

Art. 5 - Tariffe

Il gestore è autorizzato ad riscuotere dagli utenti che utilizzano gli impianti le tariffe orarie di utilizzo che mirano ad assicurare la sola copertura economica della gestione, senza generare alcun tipo di corrispettivo indiretto:

ART. 6 - Assicurazioni

Il gestore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del gestore.

È fatto obbligo al gestore della stipula a sue spese, con primaria compagnia, di polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 in quanto il Comune si esonera da ogni responsabilità verso terzi.

ART. 8 - Penali

A norma dell'art. 18 del Capitolato speciale, per le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal contratto, ritenute lievi ad insindacabile giudizio del Comune, sarà applicata a carico dell'Associazione la penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidiva (due o più inadempienze sempre di lieve entità) il suddetto importo sarà raddoppiato.

ART. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 5 della predetta legge 136/2010, viene dato atto che non essendo previsto nessun corrispettivo per l'affidamento dell'impianto, non sussiste l'obbligo di acquisizione del

CIG. ART. 10 - Recesso e risoluzione



Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penali verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Inoltre i contraenti espressamente convengono che il presente contratto si risolva di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e richiamati nel precedente art. 10.

I termini e le comminatorie contenute in questo contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Associazione.

ART. 11 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio nel Comune di San Severino Marche, nel luogo di ubicazione dell'impianto sportivo Campo "Beach Volley" in via Padre Giuseppe Zampa.

ART. 12 - Spese del contratto

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'Associazione, che dichiara espressamente di assumerle.

Art. 13 – Obblighi ulteriori a carico del gestore

Il gestore è obbligato a provvedere a proprie spese alla verifica e all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per la eventuale messa a norma di tutti gli impianti, compreso il certificato di prevenzione incendi nel caso in cui l'utilizzo sia destinato a manifestazioni o eventi con utenza superiore alle 100 unità (comprese).

Il gestore è obbligato a proprie spese alla manutenzione del terreno di gioco che necessita di movimentazione periodica della sabbia.

Il gestore è inoltre obbligato alla manutenzione ordinaria dei giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del rione dove l'impianto è situato.

Comune di San Severino Marche

Associazione Pro loco San Severino Marche

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Pietro Tapanelli

Il Presidente pro tempore
Andrea Migliozi



- Allegato "A"

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO "BEACH VOLLEY"

Art. 1 – Oggetto del capitolato e durata del contratto

Oggetto del Capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto sportivo comunale campo "Beach volley". La struttura e l'area oggetto del capitolato e del contratto sono indicati nell'allegata planimetria.

Il contratto avrà durata dal 01/01/2019 sino al 31/12/2019.

- Art. 2 - Obblighi del gestore

Il gestore ha l'obbligo di:

- a) garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura e la vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
- b) provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, come meglio precisato negli articoli successivi;
- c) provvedere alla pulizia giornaliera dell'area di giuoco nonché alla pulizia degli spazi limitrofi all'impianto;
- d) trasportare i rifiuti nei punti di raccolta;
- e) utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata;
- f) allestire il campo da gioco secondo le norme regolamentari della disciplina;
- g) disciplinare l'accesso all'impianto da parte di scuole, associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
- h) chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro da effettuare sulla struttura, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il gestore non avrà possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati. Lo stesso dicasi per ogni nuova installazione mobile o immobile che resterà comunque di proprietà comunale;
- i) mantenere in perfetta efficienza tutto il materiale in dotazione all'impianto e verificarne il corretto uso da parte degli utenti;
- j) avvertire il Comune segnalando ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
- k) provvedere al controllo giornaliero degli impianti tecnologici segnalando, con tempestività, eventuali disfunzioni;
- l) provvedere alla manutenzione del terreno di gioco che necessita di movimentazione periodica (anche giornaliera) della sabbia;
- m) provvedere alla manutenzione ordinaria dei giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del rione dove l'impianto è situato.

Art. 3 – Manutenzione a carico del gestore

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria della struttura tra cui, in particolare:

- la manutenzione e riparazione semplice, compresa la verniciatura delle recinzioni e dei cancelli esistenti;
- la sostituzione delle lampade;
- la riparazione o sostituzione di rubinetterie, di attrezzature ed arredi e di quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto e delle attrezzature in condizioni normali di efficienza;



- la manutenzione del terreno di gioco perché esso risulti sempre in grado di essere regolarmente utilizzato, compreso l'acquisto della sabbia per la sostituzione della stessa nel campo di gioco;
- la manutenzione delle aree, anche verdi limitrofe all'impianto, come individuate nell'allegata planimetria.

Sono escluse dall'obbligo di manutenzione tutte le restanti aree pubbliche (campo giuoco calcio, giardino pubblico ecc.) che rimangono a carico del Comune.

Art. 4 – Manutenzione terreno

La manutenzione del terreno di gioco è a totale carico del gestore che deve provvedere alla periodica movimentazione della sabbia.

Il gestore si obbliga ad usare l'impianto sportivo con la diligenza del "buon padre di famiglia" e dovrà adottare tutti gli accorgimenti possibili per non recare molestie ai vicini.

Il gestore è obbligato al mantenimento dell'impianto in perfetto stato di conservazione, sicché tutte le opere di manutenzione ordinaria, di innovazione, migliorie, impianti e riparazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune ed autorizzate dal medesimo, pur rimanendo a completo ed esclusivo carico del gestore.

Per le spese di manutenzione straordinaria e per opere a carattere di urgenza, limitatamente a quelle finalizzate alla conservazione del complesso sportivo, il gestore dovrà farne apposita segnalazione al Comune, che, valutata l'entità della spesa, potrà autorizzare l'affidatario ad eseguire direttamente l'intera opera o anche in parte. Resta comunque fermo il diritto del Comune alla richiesta di restituzione immediata dell'impianto affidato.

Art. 5 - Esecuzione degli interventi di manutenzione

Il gestore, per l'esecuzione degli interventi all'interno della struttura, dovrà avvalersi di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i lavori indispensabili per evitare la rovina della struttura in generale e agli impianti di illuminazione del terreno di gioco.

La manutenzione degli impianti tecnologici è di competenza del Comune solo nel caso in cui i danni non siano dovuti ad incuria o mancata segnalazione da parte del gestore.

Art. 7 – Responsabilità - Garanzie

Il gestore assume ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati alla struttura ed a persone o cose nell'utilizzo dell'impianto. A tal fine dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia, idonea copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Art. 8 - Rendiconto

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l'attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l'attestazione della presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all'interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.

Art. 9 - Utilizzo riservato

Il Comune si riserva numero 10 (dieci) giorni all'anno di utilizzo dell'impianto, senza che sia dovuto compenso alcuno al gestore. Le date saranno comunicate dal Comune al gestore con un



preavviso di almeno quindici giorni. Qualora la richiesta di utilizzo dell'impianto da parte del Comune sia riferita a giornate in cui nella struttura sono previste gare ufficiali, il termine di preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

Art. 10 - Altri casi di utilizzo riservato

Il Comune, al di fuori delle giornate di cui all'articolo precedente, si riserva l'utilizzo dell'impianto per attività scolastiche o parascolastiche, quali ad esempio i "giochi della gioventù", nonché per manifestazioni aventi un rilevante interesse pubblico, durante le quali il gestore dovrà garantire i servizi di cui all'art. 2. In tali occasioni il gestore dovrà essere avvertito almeno quindici giorni prima della data prevista, salvo che la richiesta sia riferita a giornate in cui si svolgono gare ufficiali, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

Art. 11 - Calendario di utilizzo

L'impianto dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive regolarmente iscritte a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I.

Annualmente sarà stilato dal Comune un calendario per l'uso dell'impianto. Detto calendario dovrà essere affisso in posizione visibile a tutti all'interno dell'impianto.

Art. 12 - Utilizzo dell'impianto fuori dal calendario

Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo precedente e compatibilmente con le gare ufficiali e gli allenamenti previsti dal calendario, l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni, scuole, secondo quanto previsto dalle norme comunali, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

A richiesta del Comune l'impianto potrà essere messo a disposizione per scopi socio-assistenziali in genere, al di fuori dei giorni di utilizzo riservato e tenendo comunque conto del calendario delle gare ufficiali.

Art. 13 - Fornitura luce ed acqua

Per l'intero periodo di utilizzazione degli impianti dovrà essere garantita la fornitura di acqua per l'esistente fontanella. Dovrà anche essere sempre assicurata la corretta illuminazione dei campi di gioco. Eventuali sospensioni dei servizi suddetti per cause di forza maggiore (manutenzioni, rinnovi, rotture, ecc.) dovranno essere – se possibile – comunicati preventivamente e comunque prima possibile ai fruitori della struttura ed al Comune.

Art. 14 - Spazi pubblicitari

Le associazioni sportive inserite nel calendario di cui all'art. 11, in concomitanza con l'utilizzo dell'impianto e previo pagamento della tassa di pubblicità, possono usufruire di spazi pubblicitari determinati dal Comune all'interno della struttura.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari che potrà concedere direttamente o tramite delegati. Le pubblicità inserite in tali ultimi spazi vi rimarranno indipendentemente dall'utilizzo dell'impianto da parte di altri fruitori.

Art. 15 - Attività commerciali del gestore

Non è prevista la possibilità di avvio di un'attività di bar e/o ristoro. Eventuali attività connesse dovranno essere valutate di concerto con il Comune in qualità di proprietario dell'immobile ed eventualmente avviate nel pieno rispetto della normativa in vigore.



Art. 16 - Divieto di cessione o subappalto

È vietato all'affidatario del contratto di gestione di cedere o subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

Art. 17 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Inoltre il contratto di gestione si risolve di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136.

Art. 18 - Recesso del gestore

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Art. 19 - Controversie

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per l'eventuale registrazione.

Comune di San Severino Marche

Associazione Pro loco San Severino Marche

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Pietro Tapanelli

Il Presidente pro tempore
Andrea Migliozi



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-02-19 al 07-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 08-03-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario